



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.”
Intesa ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. 122 del 7 luglio 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta odierna del 7 luglio 2011

VISTO l'articolo 1, comma 30, lett. c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lett. b) della legge 4 novembre 2010, n. 183 ;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato in oggetto indicato, nel testo pervenuto dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e approvato, in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 2011, diramato il 15 giugno 2011;

VISTE le proposte emendative delle Regioni sullo schema sopra citato, pervenute il 20 giugno 2011 e diramate il medesimo giorno (All. 1)

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 21 giugno 2011, sono state esaminate le proposte emendative delle Regioni, alcune delle quali accolte dall'Amministrazione proponente e altre dichiarate superate dalle Regioni;

RILEVATO che il provvedimento in argomento, è stato iscritto alla seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 giugno 2011, che non ha avuto luogo;

VISTA la nota del 4 luglio 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha formalizzato quanto concordato nella suddetta riunione tecnica circa gli emendamenti accolti e ha trasmesso, conseguentemente, il testo integrato, entrambi diramati in data 5 luglio 2011(All.2);

VISTA la nota del 7 luglio 2011 con la quale sono state diramate le osservazioni, pervenute, nella medesima data, dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (All. 3);

VISTA la proposta emendativa della Regione Valle d'Aosta, pervenuta con nota del 7 luglio 2011 e diramata in pari data, con la quale si chiede di sostituire il comma 11 dell'articolo 7 dello schema nei seguenti termini: *“11. Restano ferme le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”*;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa condizionata all'accoglimento della suddetta proposta emendativa relativa alle Regioni a statuto speciale (comma 11 dell'articolo 7);

RILEVATO altresì che le Regioni, nella medesima seduta hanno dichiarato di accogliere la riformulazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativa all'articolo 2, comma 1, lett. i), come richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nei seguenti termini: *"i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo"*;

ACQUISITO, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183., diramato il 15 giugno 2011.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Raffaele Fitto

Acc. 1)



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003157 P-4.23.2.4
del 20/06/2011



5871693

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento R.G.S.
ROMA

e, p.c. Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore vicario Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, si trasmettono le proposte emendative delle Regioni, pervenute in data odierna, ai fini della riunione tecnica convocata per il 21 giugno p.v.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Testo Unico dell'apprendistato

Emendamenti delle Regioni e P.A. (IX Commissione 15 giugno 2011)

Art. 1

Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, ~~territoriale o aziendale~~ da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, ~~anche con il concorso delle regioni,~~ di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; ~~g) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti;~~ h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto



previsto dai contratti collettivi; i) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo; l) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

~~4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.~~

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del



decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

~~3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente articolo.~~

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore tre anni ovvero cinque per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a novanta per la durata del triennio. ~~il primo anno e di ventiquattro per il secondo.~~

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, e per il conseguimento per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ~~titolo di studio di livello secondario superiore,~~ per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie



per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi professionali e standard formativi essenziali in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.



4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A. sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010.

Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adoterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.



6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra disposizione incompatibile.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre il 31 dicembre 2012, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

9 bis. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.



Testo Unico dell'apprendistato

Proposte emendamenti delle Regioni e Province Autonome (IX Commissione 15 giugno 2011)

Art. 1

Definizione

Al comma 1, dopo le parole "finalizzato alla" aggiungere le parole "*formazione e alla*"

Art. 2

Disciplina generale

Al comma 1, dopo il riferimento a "contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale", sopprimere le parole "*territoriale o aziendale*"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "possibilità" sopprimere le parole "*anche con il concorso delle Regioni*"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "modificazioni" aggiungere la formulazione "*anche attraverso accordi con le Regioni*"

Al comma 1, lettera f), sostituire il testo con la seguente formulazione: "*possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti*"

Al comma 1, lettera g), sostituire il testo con la seguente formulazione "*registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*"

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera h) "*possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi*".

Al comma 4, sopprimere tutta la formulazione del testo.

Con riferimento a quanto previsto al comma 1 lett. h,) le Regioni e P.A. sollecitano l'inserimento di uno specifico emendamento che preveda la sanzione nel caso di violazione del divieto di licenziamento

Art 3

Sostituire il titolo con "***Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale***"

Al comma 1, dopo le parole "per la qualifica" aggiungere le parole " *o per il diploma*"



Al comma 1, dopo le parole "quindici anni" aggiungere le parole "e fino al compimento del venticinquesimo anno di età"

Al comma 1, nel secondo periodo, dopo la parola "qualifica" sopprimere le parole "e del titolo di studio" e sostituirle con le parole "o del diploma".

Al comma 1, dopo le parole "tre anni", aggiungere le parole "ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale".

Al comma 2, dopo le parole "per la qualifica", aggiungere le parole "e il diploma"

Al comma 2, dopo le parole "università e della ricerca" aggiungere le parole "acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e".

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o diploma"

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "o del diploma"

Al comma 3, sopprimere l'intera formulazione del testo.

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di una" sostituire le parole "qualificazione contrattuale" con le parole "qualifica professionale a fini contrattuali"

Al comma 2, dopo le parole "del tipo di qualificazione" aggiungere la parola "contrattuale"

Al comma 2, dopo la parola "superiore" aggiungere la parola "tre"

Al comma 2, dopo la parola "anni" aggiungere le parole "ovvero cinque per specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Al comma 3, dopo le parole "offerta formativa pubblica" sopprimere le parole "finanziata dalle Regioni"

Al comma 3, dopo le parole "monte complessivo" sostituire le parole "di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo" con "non superiore a novanta ore per la durata del triennio".

Le Regioni Emilia Romagna, Liguria e Puglia propongono di prevedere l'accesso all'apprendistato professionalizzante limitatamente ai soggetti in possesso di un diploma.

Le Regioni Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Toscana e Marche sollecitano l'incremento della durata della formazione finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, attualmente prevista non superiore a 90 ore per il triennio.



Le Regioni e P.A. sottolineano la necessità di un chiarimento sull'utilizzo dell'apprendistato per l'accesso ai settori pubblici, in relazione agli eventuali contrasti tra le previsioni normative.

Art. 5

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Apprendistato di alta formazione e di ricerca**"

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di un" sostituire le parole "titolo di studio di livello secondario superiore" con le parole "*diploma di istruzione secondaria superiore*".

Art. 6

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze**"

Al comma 1, dopo le parole "gli standard" sostituire le parole "formativi per la verifica dei percorsi formativi" con le parole "*professionali e standard formativi essenziali*"

Al comma 2, sopprimere le parole "*apprendistato di ricerca*"

Al comma 2, dopo le parole "intese specifiche da sottoscrivere", aggiungere le parole "*a livello nazionale o interconfederale*".

Al comma 2 dopo le parole "anche in corso della vigenza contrattuale." aggiungere le parole "*La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.*"

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4 "*Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e P.A. sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino, nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e P.A. e Parti Sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del Repertorio delle Professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti*".

La Lombardia si riserva di verificare l'adesione alla richiesta di emendamento di cui al comma 1

Art. 7

Disposizioni finali

Al comma 6, dopo le parole "decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sopprimere le parole "*e ogni altra disposizione incompatibile*".

Al comma 7, dopo la parola "Per" aggiungere le parole "*le Regioni e*"



Al comma 7, dopo le parole "i settori" sostituire le parole "in cui" con la parola "ove"

Al comma 7, dopo le parole "in via transitoria" aggiungere le parole "e non oltre il 31 dicembre 2012"

Al comma 7, sostituire la parola "regolamentazioni" con la parola "regolazioni" e sopprimere la parola "contrattuali".

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"9 bis. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione".





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Servizio I
Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003411 P-4.23.2.4
del 05/07/2011



5905625

Al Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'economia e delle finanze
-Gabinetto
-Dipartimento R.G.S.
ROMA

Al Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore vicario Commissione
istruzione, lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore vicario Commissione salute

All. 2)



12/12



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome

LORO SEDI

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

A seguito della riunione tecnica del 21 giugno 2011 sul provvedimento indicato in oggetto, si trasmette, come concordato nella riunione stessa, gli emendamenti e il testo integrato con gli emendamenti, inviati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 luglio 2011, che sono disponibili sul sito: www.statoregioni.it.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Bozza

Testo Unico dell'apprendistato

Proposte di emendamenti

Art. 1

Definizione

Al comma 1, dopo le parole "finalizzato alla" aggiungere le parole "formazione e alla"

Art. 2

Disciplina generale

Al comma 1, dopo il riferimento a "contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale", sopprimere le parole "territoriale o aziendale"

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "forma scritta del contratto" aggiungere le parole ", del patto di prova"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "possibilità" sopprimere le parole "anche con il concorso delle Regioni"

Al comma 1, lettera e), dopo la parola "modificazioni" aggiungere la formulazione "anche attraverso accordi con le Regioni"

Al comma 1, lettera f), sostituire il testo con la seguente formulazione: "possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti"

Al comma 1, lettera g), sostituire il testo con la seguente formulazione "registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente lettera h) "possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi".

Al comma 1, cancellare le lettere i) e l) e sostituirle con le seguenti lettere i), l), m):

"i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale di apprendisti al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso



decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Al comma due aggiungere le seguenti lettere d) e e): "*d) maternità; e) assegno familiare*"

Al comma 3 sopprimere il riferimento al comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003

Al comma 4, sopprimere tutta la formulazione del testo.

Art 3

Sostituire il titolo con "**Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale**"

Al comma 1, dopo le parole "per la qualifica" aggiungere le parole "*o per il diploma*"

Al comma 1, dopo le parole "*quindici anni*" aggiungere le parole "*e fino al compimento del venticinquesimo anno di età*"

Al comma 1, nel secondo periodo, dopo la parola "qualifica" sopprimere le parole "*e del titolo di studio*" e sostituirle con le parole "*o del diploma*".

Al comma 1, dopo le parole "tre anni", aggiungere le parole "*ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale*".

Al comma 2, dopo le parole "per la qualifica", aggiungere le parole "*e il diploma*"

Al comma 2, dopo le parole "*di Trento e Bolzano*", eliminare le parole "*d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, università e ricerca*" e aggiungere le parole "*previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e*"

Al comma 2, lettera a), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "*o diploma*"

Al comma 2, lettera b), dopo le parole "della qualifica", aggiungere le parole "*o del diploma*"

Al comma 3, sopprimere l'intera formulazione del testo.

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di una" sostituire le parole "qualificazione contrattuale" con le parole "*qualifica professionale a fini contrattuali*"

Al comma 2, dopo le parole "del tipo di qualificazione" aggiungere la parola "*contrattuale*"

Al comma 2, dopo le parole "nonché la durata" aggiungere le parole "*, anche minima,*"



Al comma 2, dopo la parola "superiore" eliminare la parola "sei" e aggiungere la parola "tre"

Al comma 2, dopo la parola "anni" aggiungere le parole "ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento".

Al comma 3, dopo le parole "è integrata" aggiungere le parole "nei limiti delle risorse annualmente disponibili"

Al comma 3, dopo le parole "offerta formativa pubblica" sopprimere le parole "finanziata dalle Regioni"

Al comma 3, dopo le parole "monte complessivo" sostituire le parole "di quaranta ore per il primo anno e di ventiquattro per il secondo" con "non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista".

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi 4 e 5:

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime".

Art. 5

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Apprendistato di alta formazione e di ricerca**"

Al comma 1 dopo la parola "ricerca," sopprimere la parola "o".

Al comma 1, dopo le parole "per il conseguimento di un" sostituire le parole "titolo di studio di livello secondario superiore" con le parole "diploma di istruzione secondaria superiore".

Al comma 3, dopo le parole "singoli datori di lavoro" aggiungere "o dalle loro associazioni".

Art. 6

Sostituire il titolo dell'articolo con "**Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze**"

Al comma 2, dopo le parole "intese specifiche da sottoscrivere", aggiungere le parole "a livello nazionale o interconfederale".

Al comma 2 dopo le parole "anche in corso della vigenza contrattuale." aggiungere le parole "La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza".



datore di lavoro."

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma 4 "Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino, nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del Repertorio delle Professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti".

Disposizioni finali

Al comma 6, dopo le parole "decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276" sopprimere le parole "e ogni altra disposizione incompatibile".

Al comma 7, dopo la parola "Per" aggiungere le parole "le Regioni e"

Al comma 7, dopo le parole "i settori" sostituire le parole "in cui" con la parola "ove"

Al comma 7, dopo le parole "in via transitoria" aggiungere le parole "e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"

Al comma 7, sostituire la parola "regolamentazioni" con la parola "regolazioni" e sopprimere la parola "contrattuali".

Al comma 7, dopo la parola "vigenti" proseguire con "In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti."

Al comma 8, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" aggiungere "di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e"

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti commi 10 e 11:

"10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione".



Testo Unico dell'apprendistato

**(bozza del 22 giugno 2011
dopo le parti sociali – versione def)**

Art. 1

Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale e aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio; d) presenza di un tutore o referente aziendale; e) possibilità, anche con il concorso delle regioni, di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni; f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti; g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di



~~formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi anche nei percorsi di istruzione degli adulti; h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, di una percentuale di apprendisti al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato; l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.~~

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

~~4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano e di mestiere.~~

Art. 3

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma e del titolo di studio da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione.



dell'università e della ricerca, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

~~3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le parti sociali, è stabilita la disciplina dell'apprendistato per la qualifica professionale destinata a operare, in via sussidiaria e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni prive della regolamentazione di cui al presente articolo.~~

Art. 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualificazione contrattuale qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le specifiche figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica finanziata dalle Regioni, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire



nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, ivi comprese le durate minime.

Art. 5

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, e per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, ~~titolo di studio di livello secondario superiore~~, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica



dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adoterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione



amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4 della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Fermo restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ogni altra disposizione incompatibile.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non è immediatamente operativa trovano applicazione, in via transitoria e non oltre **sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, le regolamentazioni contrattuali regolazioni vigenti. In **assenza** della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali **di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare



comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Codice sito: 4.4/2011/12

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0003444 P-4.23.2.4
del 07/07/2011



6910767

All. 3)

Al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Ministero della salute
-Gabinetto
-Ufficio legislativo

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome
c/o CINSEDO

All'Assessore della Regione Toscana
Coordinatore Commissione istruzione, lavoro
innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Lombardia
Coordinatore vicario Commissione istruzione,
lavoro innovazione e ricerca

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore Commissione salute

All'Assessore della Regione Umbria
Coordinatore vicario Commissione salute

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome
LORO SEDI

e, p.c. Al Ministero dell'economia e delle
finanze
-Gabinetto
-Dipartimento R.G.S.
Roma





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, lettera c) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Con riferimento al provvedimento in oggetto indicato, iscritto alla seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 luglio c.a., si trasmette lo stralcio di osservazioni, pervenute in data odierna, del Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria dello Stato.

Il Direttore
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

E. Siniscalchi



00390647618457

- **Punto 8** – Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Intesa del 3 dicembre 2009 sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Rep. Atti n. 243/CSR) del regolamento recante "Funzionamento del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti".

Al riguardo, circa i punti 4, 5, 6 e 8, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

→ *Circa il punto 1 si rinvia a quanto rappresentato con nota n. 71438 del 23 giugno 2011.*

In particolare, si segnala la necessità:

- di sopprimere la lettera i) dell'articolo 2, comma 1, che introduce una modifica diretta ad ampliare significativamente il numero di apprendisti con oneri strutturali, non compensati, a carico della finanza pubblica, aggirando di fatto i limiti numerici di assunzione in apprendistato previsti a legislazione vigente. Al riguardo il Ministero del lavoro aveva rappresentato che, non essendo l'intento della modifica quello di ampliare il numero di apprendisti in quanto i soggetti interessati verrebbero stabilizzati in qualità di dipendenti, non ne conseguirebbe alcuna variazione rispetto all'attuale normativa in materia. Lo stesso dicastero, però, si era dichiarato disponibile a predisporre una formulazione più chiara della norma, dalla quale emergesse espressamente quanto sopra specificato. Si resta, dunque, in attesa di detta riformulazione della lettera i) in mancanza della quale si rende necessaria la soppressione della lettera stessa;
- di aggiungere, alla lettera h) dell'articolo 2, comma 1, la parola "non" dopo la parola "rapporto." come da e-mail pervenuta dal Ministero del lavoro il 21 giugno 2011 alle ore 17.50 nella quale veniva rappresentato quanto segue: "art.2 comma 1 lettera h: Si tratta di un principio generale già oggi desumibile in via interpretativa, secondo la prassi invalsa nella contrattazione collettiva. Rispetto alla normativa attuale, garantisce una maggiore coerenza con la prassi contrattuale. E' ipotizzata come possibilità. Il prolungamento è pari ad un massimo di 30 giorni e deve tenere conto in ogni caso del fatto che la durata del contratto di apprendistato viene dimezzata da sei a 3 anni (vedi art. 4)".

M



00390647618457

Circa il punto I bis si fa presente quanto segue:

- A) Qualora il testo posto all'approvazione dovesse essere quello pervenuto con allegata mail del Ministero del lavoro delle ore 9,23 del 23 giugno 2011, denominato "Testo definitivo del 22 giugno", e trasmesso anche a codesto Gabinetto, si ribadisce il parere contrario già anticipato da questo Dipartimento con mail odierna delle ore 10,13. In particolare con l'allegata e-mail delle ore 10,13, si segnala la necessità di apportare le seguenti modifiche:
- all'articolo 2, comma 1, eliminare la lettera i) sulla quale si esprime parere contrario: trattasi di modifica per la prima volta sottoposta allo scrivente e diretta ad ampliare significativamente il numero di apprendisti con oneri strutturali, non compensati, a carico della finanza pubblica di fatto aggirando i limiti numerici di assunzioni in apprendistato;
 - all'articolo 2, comma 1, alla lettera h) aggiungere la parola "non" come da e-mail pervenuta dal Ministero del lavoro in base alla quale "art.2 comma 1 lettera h: Si tratta di un principio generale già oggi desumibile in via interpretativa, secondo la prassi invalsa nella contrattazione collettiva. Rispetto alla normativa attuale, garantisce una maggiore coerenza con la prassi contrattuale. E' ipotizzata come possibilità. Il prolungamento è pari ad un massimo di 30 giorni e deve tenere conto in ogni caso del fatto che la durata del contratto di apprendistato viene dimezzata da sei a 3 anni (vedi art. 4)".

Successivamente il Ministero del lavoro, in risposta alla citata e-mail dello scrivente delle ore 10,13 ha trasmesso, anche a codesto Gabinetto, l'allegata e-mail del 23 giugno delle ore 10:36 nella quale si afferma che, con riferimento:

- alla lettera i) dell'articolo 2, comma 1 l'intendimento non sarebbe quello di ampliare il numero di apprendisti, in quanto i soggetti verrebbero stabilizzati in qualità di dipendenti e ne conseguirebbe nessun mutamento rispetto alla legislazione vigente. In tal caso il Ministero del lavoro si dichiara disponibile per una formulazione più chiara e pertanto si rimane in attesa di una necessaria formulazione sostitutiva della lettera i) ovvero della soppressione della stessa;
- alla lettera h) dell'articolo 2, comma 1 il Ministero del lavoro dichiara superata la e-mail trasmessa dallo stesso ministero del lavoro affermando la necessità di non porre alcun limite temporale all'eventuale prolungamento del contratto per talune fattispecie che dovessero presentarsi (malattia, infortunio od altra causa involontaria) per il lavoratore.

Si resta quindi in attesa di acquisire il nuovo testo.

- B) Qualora il testo fosse quello esaminato nel corso della riunione tecnica del 21 giugno scorso, e trasmesso in data odierna via fax da codesto Gabinetto alle ore 12,15, si ribadisce che il parere favorevole all'ulteriore corso del medesimo provvedimento è subordinato, altresì, al ripristino all'articolo 7, comma 8, del necessario concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, già presente nel testo restituito bollinato dallo scrivente con nota 26 maggio 2011.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cantò

